



Bruxelles, 13 aprile 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

**RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI SULL'INIZIATIVA DEI CITTADINI
EUROPEI**

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato¹ preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")². Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"³.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Si richiama l'attenzione degli organizzatori delle iniziative dei cittadini in corso, e di coloro che intendono lanciarne prima della data del recesso, sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

Le disposizioni sul regime transitorio contenute nel progetto di accordo di recesso concordato dall'Unione e dal Regno Unito a livello di negoziatori, pubblicato il 19 marzo 2018, escludono che nel periodo transitorio le norme unionali sull'Iniziativa dei cittadini europei si applichi nel Regno Unito.

(https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-0_en)

Le norme unionali sull'Iniziativa dei cittadini europei, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini ("regolamento ICE")⁴ non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso.

¹ I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono in corso.

² A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

³ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

⁴ GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

Le conseguenze per l'organizzazione delle iniziative in corso alla data del recesso saranno in particolare le seguenti.

1. ORGANIZZATORI

Dalla data del recesso i cittadini britannici non possono più essere organizzatori di iniziative dei cittadini, ai sensi del regolamento ICE, che siano in corso in tale data o siano avviate in tale data o successivamente.

I cittadini britannici o le persone residenti nel Regno Unito che figurino fra i sette organizzatori registrati di un'iniziativa dei cittadini devono essere sostituiti alla data del recesso, di modo che il comitato organizzatore continui a soddisfare i requisiti dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento ICE.

2. FIRMATARI

A partire dalla data del recesso la Commissione non accetterà più le dichiarazioni di sostegno presentate col modulo del Regno Unito, tranne se verificate e certificate, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento ICE, prima di tale data. Questo vale per le dichiarazioni di sostegno presentate da chiunque risieda nel Regno Unito, a prescindere dal fatto che sia cittadino britannico o cittadino dell'Unione a 27.

Le dichiarazioni di sostegno presentate da cittadini britannici che risiedono in Stati membri che accettano le dichiarazioni di sostegno dei residenti⁵ saranno prese in considerazione soltanto se raccolte prima della data del recesso. La verifica e la certificazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento ICE possono essere effettuate prima della data del recesso o dopo.

3. SISTEMI DI RACCOLTA PER VIA ELETTRONICA

A partire dalla data del recesso non potrà più essere usato alcun sistema di raccolta per via elettronica certificato dalle autorità del Regno Unito a norma dell'articolo 6 del regolamento ICE.

Uno specifico sito web della Commissione (ec.europa.eu/citizens-initiative) riporta informazioni generali sull'Iniziativa dei cittadini europei. Quando necessario, il sito sarà aggiornato con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Segretariato generale

⁵ Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia.